

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**SEZIONE ROMA**  
**RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA E**  
**PROVVEDIMENTO CAUTEALRE**  
**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

**PER:** la sig.ra **PARADISO Stefania** nata a Formia (LT) il 17.02.1981 ed ivi residente alla via Lavanga (c.f.: PRDSFN81B57D708W) rappresentata e difesa dall' avv. **Antimo Buonamano** (c.f. **BNMNTM82E24D708U**) iscritto al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il loro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 18 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0823703405 oppure all'indirizzo (PEC): - **avv.antimobuonamano@lawpec.it**-

**CONTRO:**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro *pro tempore*, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma;
- **E nei confronti di tutti controinteressati**, coinvolti nel Concorso Straordinario Personale Docente a posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per i quali, in ragione dell'elevato numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza in calce al presente ricorso;

**per**

**A. L'ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA**

- 1) Decreto Dirigenziale n° **000169 del 24.02.2022** dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale (**doc. 1**), con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso straordinario Personale Docente a posti comuni per la formazione di una graduatoria unica classe di concorso **A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado**, con particolare riferimento al ricorrente cui risulta assegnato il **punteggio di 68.5** risultando collocata alla **posizione n.33**;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ad essi ed in particolare, in via subordinata, del Bando di Concorso indetto dal Ministero
- dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MI) con DD n. 510 del 23 aprile 2020 (**doc. 2**) e della Tabella D allegata (**doc. 3**) laddove dovesse risultare non consentita l'attribuzione del **punteggio aggiuntivo di 1.5** punti ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;

## **B. PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso dei titoli culturali e professionali il punteggio di 10 e, quindi, il punteggio totale di 70.00 e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'erronea ed illegittima valutazione.

## **C. LADDOVE CODESTO TAR NON POSSA PROVVEDERE DIRETTAMENTE, PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

delle Amministrazioni intimare alla rettifica della graduatoria di merito per la Regione Lazio per la classe di concorso A060 **Tecnologia nella scuola secondaria di I grado** anche mediante nomina di una Commissione in diversa composizione, e, conseguentemente, all'assegnazione, in virtù della correzione del punteggio, la posizione n° 26 in graduatoria.

## **PREMESSO IN FATTO CHE**

- A. con Decreto Direttoriale 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.34 del 28-4-2020**, si indicava "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno";
- B.** La ricorrente è docente della scuola secondaria di primo grado con servizio prestato nella scuola pubblica, la quale ha preso parte al concorso straordinario indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola secondaria su posto comune e di sostegno.
- C.** Parte ricorrente, avendone i requisiti, presentava domanda di partecipazione al concorso attraverso il sistema informativo POLIS, così come previsto a norma dell'art. 3 del bando, con domanda prot. **m\_pi. AOPOLIS. REGISTRO UFFICIALE.I.0888887.06-08-2020; (doc.4)**
- D.** Il modulo di domanda era disponibile unicamente sulla piattaforma telematica e standardizzato; presentava campi e passaggi obbligatori da compilare per poter passare alla fase successiva. La piattaforma, poi, avrebbe dovuto acquisire i dati inseriti. Invero, *ALLEGATO D Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2018 pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018* alla lettera D.1 recitava che: *"Servizio di insegnamento prestato, su posto comune e di sostegno, nel solo grado per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie e nelle istituzioni convittuali statali. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto. Il servizio a tempo determinato è*

*valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.” attribuendo “**Punti 1** Per ciascun anno di servizio”, per cui la ricorrente inseriva solo il servizio prestato come pre-ruolo;*

**E.** Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 veniva approvata la graduatoria prot.169 del 24.02.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale la commissione giudicatrice stabiliva l'attribuzione dei seguenti punteggi:

**a. Voto scritto 60**

**b. Voto titoli e servizio 8.50**

**Punteggio totale 68.50**

Pertanto l'impugnazione è rivolta al Decreto Dirigenziale n° **000169 del 22.02.2022** dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso ordinario per la formazione di una graduatoria definitiva per l'assegnazione di posti comuni in organico della scuola secondaria, con particolare riferimento alle parti in epigrafe individuate e contro tutti gli atti precedenti, connessi e consequenziali al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia degli stessi, tale situazione comporta per il ricorrente un danno grave e irreparabile, con il presente atto si propone ricorso d'urgenza per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

### **PREMESSA**

E' necessario premettere che nella valutazione dei titoli nel concorso oggetto del presente giudizio la **Commissione non ha alcun tipo di discrezionalità.**

I singoli punteggi per la singola tipologia di titolo culturale-professionale sono, difatti, stati predeterminati dal D.D 510 del 23.04.2020 contenente le modalità di espletamento della procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

L'art. Art. 14 del D.D 510 prevede che la Commissione assegni *“I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all'Allegato D e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera a), comma 3 e comma 4 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale.”*

La tabella D allegata al D.D 510/2020 prevede in maniera univoca i punteggi da assegnare ai singoli titoli, di modo tale che alla Commissione veniva di fatto demandato il solo potere di accertare la corrispondenza tra il titolo dichiarato in sede di domanda di partecipazione e quelli validi ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto ai fini della classe di concorso.

Tale operazione, peraltro, veniva concretamente svolta tramite un apposito software nel quale la Commissione, di fatto, si limitava a spuntare/valorizzare le singole voci e il calcolo, poi, veniva effettuato dal software stesso.

Risulta, quindi, evidente come non ci sia e non ci sia di fatto stato alcun tipo di discrezionalità, se non marginale, nella valutazione dei titoli culturali e professionali poiché le condizioni e il punteggio specifico per l'attribuzione dei singoli punti erano state già a monte predeterminate nella fonte regolamentare.

**Nel caso della docente Paradiso il punteggio doveva essere così valutato, come da tabella allegata D**

**A. TITOLI:**

- **A060:** TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Tipologia di titolo di studio Nuovo ordinamento specialistiche-Titolo di studio 4/S - Specialistica architettura e ingegneria edile-Votazione 110,00 Base votazione 110 - Data di conseguimento 16/07/2007 Luogo del conseguimento Roma - Università degli studi "La Sapienza";

**PUNTI 5**

- **B.4.12:** Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto;

**PUNTI 1,5**

- **B.4.13:** Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea corrispondente a 60 CFU con esame finale

**PUNTI 0.5**

- **B.4.13:** Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale

**PUNTI 0.5**

- **B.4.13:** Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale

**PUNTI 0.5**

**B. SERVIZIO**

- **Anno scolastico 2018/19-** Tipo di servizio SCUOLE SECONDARIE STATALI Classe di concorso A060: TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- Servizio sul sostegno No- Servizio di ruolo No- Data inizio servizio 18/09/2018 Data fine servizio 30/06/2019- Denominazione IC. Alfredo Fiorini - Borgo Hermada Provincia LATINA Comune TERRACINA

**PUNTI 1**

- **Anno scolastico 2019/2020** Tipo di servizio SCUOLE SECONDARIE STATALI Classe di concorso A060: TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- Servizio

**PUNTI 1**

**PER UN TOTALE TRA TITOLI+SERVIZIO PUNTI 10**

Invece l'amministrazione riconosce alla docente Paradiso **solo 8.5 punti** per titoli e servizio, tale differenza è illegittima alla luce dell'Allegato D.

L'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

**I. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI COMPENSIBILITA' E DI NON ESCLUSIVITA' DELLA DECISIONE ALGORITMICA. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.**

Come noto, l'istruttoria del procedimento amministrativo consiste nel compimento degli atti necessari a riscontrare ed a vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Tra questi atti si annoverano richieste di informazioni e documenti che l'USR o la Commissione. avrebbero dovuto/potuto inoltrare a parte ricorrente qualora avessero tenuto in considerazione le doglianze mosse dalla stessa sia in sede giudiziale sia stragiudiziale.

La Commissione di Concorso, si è limitata ad inserire sintetiche (o meglio scarse) note di motivazione a dettaglio dell'esito della valutazione dei titoli. La Commissione, tuttavia, non ha minimamente considerato la documentazione fornita dalla ricorrente a più riprese e, in particolare, non ha svolto la benché minima istruttoria in merito ai titoli della prof.ssa Speranza, limitandosi ad affermare che la valutazione di tale titolo sarebbe stata compiuta dalla piattaforma del MI.

L'amministrazione, in questo modo, si è limitata a postulare una coincidenza fra la legalità/legittimità e le operazioni algoritmiche compiute dalla piattaforma MIUR, che deve invece, alla stregua degli ultimi arresti giurisprudenziali **(si veda ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472)** *“essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico, quantomeno chiarendo le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perché dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento”*.

Difatti, l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa, pertanto, risulta necessario poter imputare la decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo, anche intervenendo a correggere eventuali errori e/o discriminazioni che l'applicazione di tali strumenti può generare nel singolo caso concreto.

Nel caso di specie, l'istruttoria e l'intervento umano volto a correggere le limitazioni dello strumento informatico sarebbero state quanto più necessarie in considerazione della indicazione in sede di domanda di partecipazione dei titoli dichiarati.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/90, l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto, stante tale indicazione residuale e considerata comunque la disponibilità della documentazione relativa della prof.ssa Speranza, accorrere in soccorso della ricorrente e non punirla con la decurtazione di tale voce che costituisce una parte cospicua del punteggio.

Compito e intenzione della P.A. deve essere, difatti, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi.

Tale assunto è, peraltro, suffragato dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo il T.A.R. Puglia, Lecce: "l'ambito naturale di applicazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve produrre a corredo di un'istanza rivolta alla p.a. Dette integrazioni documentali o la rettifica di dichiarazioni erranee possono aver luogo qualora si sia al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti, o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un'istanza. In presenza di tali circostanze l'istituto in parola mira a perseguire un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l'eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento ed una corretta ostensione alla p.a." (**Sentenza n. 1724/2011**)

Peraltro, in aggiunta a quanto sopra, si deve rilevare che, in ogni caso, l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.

Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il **TAR Trentino Alto Adige con la Sentenza del 15 aprile 2015, n.149**, con la quale ha affermato che *il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un'amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza tra mezzi e uomini, con la conseguenza che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, sono oggettivamente imputabili all'Amministrazione. Pertanto "se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche"*. Nessun candidato, dunque, può essere leso per problematiche legate esclusivamente al sistema informatico. 15. L'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

## **II. ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA TABELLA D ALLEGATA.ERRORE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL PRESUPPOSTO. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

I provvedimenti gravati risultano illegittimi, inoltre, poiché adottati in violazione dei punti dell'allegato D **“Tabella dei titoli valutabili nella procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”**, poiché alla docente Paradiso non sono stati riconosciuti **1.5 punti**. Tale valutazione della Commissione è, tuttavia, del tutto illogica e priva di qualsivoglia fondamento. Risulta evidente, dunque, che il punteggio attribuito alla Prof.ssa Paradiso, odierna ricorrente, sia errato in difetto.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento gravato e, pertanto, la necessità di rettificare anche questa voce di punteggio attribuendo alla prof.ssa Paradiso , il corretto punteggio per i titoli di 10, il punteggio finale totale di 70 punti e il conseguente scorrimento delle rispettive graduatorie (A060) alla posizione 26.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei precedenti motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al requisito del periculum in mora, è *in re ipsa* la gravità e irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente sta subendo in termini di impossibilità di godere l'intero punteggio. Qualora non dovessero essere rimossi i vizi denunciati, gli errori si protrarranno nel tempo e incideranno inevitabilmente anche sulle future assunzioni, previste per il mese di luglio.

Si richiede, pertanto, un provvedimento interinale che, anticipando la pronuncia di merito, assegni alla ricorrente finalmente il punteggio ad essa spettante al fine dell'inserimento nella corretta posizione in graduatoria.

Tutto questo, di modo tale che una volta inserita nella corretta posizione in graduatoria, nel rispetto del principio di meritocrazia, la ricorrente possa partecipare nel mese di luglio/agosto 2022 alle convocazioni al pari di ogni altro insegnante ivi inserito e sulla base dei titoli reali, ripristinando l'equilibrio delle posizioni.

La mancata concessione di tale tutela cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'agere dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

### **CHIEDE**

1. In via preliminare che venga autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami con le modalità indicate;

1. **in via cautelare:** disporre l'adozione delle misure cautelari più idonee ad assicurare la tutela della ricorrente, anche mediante l'adozione di misure propulsive, così come richieste nell'istanza cautelare, con la necessità di ordinare all'amministrazione di depositare in giudizio l'intera documentazione comprensiva degli atti della Commissione inerenti ai punteggi assegnati al ricorrente riguardanti i titoli di servizio ed aggiungere **punti 10** per il servizio svolto ed i titoli posseduti per un totale di **70 punti**, anziché 68.5, e conseguentemente assegnare la posizione **numero 26 alla ricorrente**;
2. **nel merito:** accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti gravati, disporre l'annullamento degli stessi nei termini esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria.
3. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine all'onere delle spese di giudizio da distrarsi al procuratore antistatario.

*Ai fini del contributo unificato introdotto con il DL 98/2011 si dichiara che la parte ricorrente è esente dal pagamento del contributo in quanto ha percepito un reddito familiare e complessivo ai fini dell'imponibile inferiore al limite di cui agli artt. 9, comma 1 bis, e 76 del dpr 115/2002 e successive modifiche*

Cellole/Sessa Aurunca 26.04.2022

Avv. Antimo Buonamano

### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Il sottoscritto avv. Antimo Buonamano, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

#### **PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini della Graduatoria per esami e titoli;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

#### **RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

#### **CONSIDERATO CHE**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-



*potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;*

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (**ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano - TAR Lazio, Sez. III bis, ord. n. 9458/2014**)

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami /2>; ed presso il sito dell'Ufficio Regionale Lazio

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Celle 26. 04.2022

Avv. Antimo Buonamano